

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato (Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni).

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

6. La presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 8- *bis*, detta, altresì, nuove misure a sostegno dell'impresa sociale, di cui 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto alla legge 13 giugno 2005, n. 155. legislativo 24 marzo 2006, n.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Misure a sostegno dell'impresa sociale).

1. Al fine di promuovere l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: n.

« *m-bis*) commercio equo e solidale;

m-ter) servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numero 18), 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008; del regolamento (CE) n.

m-quater) alloggio sociale».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti gli specifici requisiti dei settori di intervento di cui alle lettere da *m-bis*) a *m-quater*) 155, introdotto dal comma 1 del presente articolo. del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.

3. Al fine di promuovere l'imprenditorialità sociale, per i nuovi assunti, di età inferiore a trenta anni, anche in qualità di soci lavoratori, in un'impresa sociale di nuova costituzione, di cui alla 118, per i primi tre anni la quota di legge 13 giugno 2005, n. contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti ai sensi della 25, ferma restando la contribuzione a carico legge 19 gennaio 1955, n. del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della 601, e successive modificazioni, è Repubblica 29 settembre 1973, n. aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-ter*118».) imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n.

5. I comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

6. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1973, n. 117, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per 1986, n. oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-novies*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.000 euro, a favore delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 400». legge 23 agosto 1988, n.

118, le somme 7. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. Pag. 16ricevute a titolo di erogazione liberale. Alla tariffa, parte I,

allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui 131, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1:

1) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: «Se il trasferimento avviene a favore di imprese sociali ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*sexies*»;

2) dopo la nota II-*quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente: «II-*sexies*) A condizione che l'impresa sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività sono dovute l'imposta nella misura ordinaria e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta»;

b) all'articolo 11-*bis*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le imprese sociali».

8. Nei processi di riconversione parziale o totale di imprese sociali si applicano le agevolazioni contributive di cui al 134, convertito, con modificazioni, decreto-legge 28 agosto 2008, n. 166. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) quanto all'articolo 8-*bis*, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante le seguenti modificazioni dell'articolo 30-*bis*2: 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. , comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.

a) alla lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

1. 1. Bobba (Nuova formulazione).

(Approvato)